

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10558/2018

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
MORET	EDI	MRTDEI73P56L117L
BLASI	FAUSTA	BLSFST62T59L117P
BERGAMINI	ROBERTA	BRGRRT64C54A657V
CERRI	GIAMPIERO	CRRGPR65B17E472P
DE SANTIS	PAOLOFIORE	DSNPFR64H29H282S
SCHIAVETTA	FULVIA	SCHFLV71S49L719K
TROTTA	VITTORIA	TRTVTR66H56H926S
SEMENTILLI	SONIA	SMNSNO75C64I838F
CIPRIANO	SONIA	CPRSNO73M46D708U
VITTURINI	LUISA	VTTLSV64A48D332R
LAZZARO	GIUSEPPE	LZZGPP68R24H224L
ANDREANELLI	RITA	NDRRTI62E61B352Q
NASCA	GRAZIA	NSCGRZ62M43C471Q
ARIOTTI	ALBERTO	RTTLRT77H20C621M
MARCONCINI	EMILIA	MRCMLE57L52F376Y
MARCHESE	VERONICA	MRCVNC71T54B519J
BARTOLINI	EUGENIO	BRTGNE64T30E472T
RICALDONE	ANTONELLA	RCLNNL70S59L219V
MINOIA	MARIA	MNIMRA75C64C975Z
CANTONE	ADRIANA	CNTDRN60M64A064Q
BARBARO	LUCREZIA CONSOLATA	BRBLRZ76S65H224I
NAPOLITANO	GIULIO	NPLGLI59M26H307P
DE LUCA	IVANO	DLCVNI77M25Z133I
BALDARI	SIMONETTA	BLDSNT69P54F842T
ZUCCARO	MASSIMO	ZCCMSM60B12A479U
DI MATTEO	PIERO	DMTPRI62E14A230F
TEMPESTA	SIMONETTA LUCIA	TMPSNT68T58B936F
BERNARDI	BENEDETTA	BRNBDT63S68G479G
VENDITTI	ELENA	VNDLNE58S43B682I
CAMPOREALE	ROSSELLA	CMPRSL81C68D643J
MAZZUCCO	FRANCESCO	MZZFNC56P19F224C
GUGLIELMO	SIMONE	GGLSMN59C11F158B
SABINO	BRUNA	SBNBRN59P55F839Q
CELANO	BRUNA	CLNBRN60M57F839F
MARROCCO	ANGELO	MRRNGL60E10A123N

TACCONI	FRANCESCA	TCCFNC61R44H224E
DE STASI	ANNUNZIATA	DSTNNZ62L68G712Q
SORGENTE	ISABELLA	SRGSLL69E461676S
CIARLONE	ANNA LISA	CRLNLS65D68L120X
ESPOSITO ACCIARINI	ANTONELLA	SPSNNL65D51G763V
GIACOPELLO	EMMA	GCPMME64E43E542P
VERZELLA	NATASCIA	VRZNSC78D47G482C
SORBARA	AGOSTINO	SRBGTN74A06Z133E
ANSALDI	ROSITA	NSLRST66S63I754T
LEO	IDA	LEODIA58L48F141U
ROMOLI	DANIELA	RMLDNL65R62F464W
BERARDUCCI	DONATO	BRRDNT60R31A485T
BOSSOLA	LUCIANO	BSSLCN62E13L750X
ZAVAGLIA	MASSIMILIANO	ZVGMSM70R28L063K
FRARACCIO	CARMELINA	FRRCML59E60E335E
LA ROVERE	ALESSANDRA	LRVLSN70S66C632M
DI LERNIA	MARCO	DLRMRC55M14H501K
CRICCHI	LIDIA	CRCLDI70A67H282P
TONINI	COSTANZA	TNNCTN70P46A271X
VILLANI	GRAZIA	VLLGRZ65S49B526W
BUCCI	ROBERTA	BCCRRT64L50C114O
FRANZESE	IMMACOLATA	FRNMCL61T48H860I
ABATE	ANNA	BTANNA62C67H501O
PARISI	MARCELLINA	PRSMCL65M61H703F
SPIRIO	MARIA	SPRMRA69E54A089C
MIZZONI	FRANCESCA	MZZFNC76L64E236G
MATTEUCIG	GIUSTINIANO	MTTGTN75L01F839C
CARLI	MICHELA	CRLMHL62H61H570E
BIAGIOTTI	LETIZIA	BGTLTZ65E58H501N
PADUANO	AMELIA	PDNMLA62S52L259T
DEL PRETE	NATASHA	DLPNSH73M42G224S
MANDUZIO	GIUSEPPE	MNDGPP66B18L273D
BONANNI	MAURA	BNNMRA60D61E435G
CANTALUPO	ANTONIO	CNTNTN66L31B519G
GAGLIO	DANIELA	GGLDNL67H49L331O
PORTA	MARINA	PRTMRN56T55A376R
CROCENZI	ARMIDA	CRCRMD64H59A515Y
RUSSO	RITA	RSSRTI65P61F158F
MACCARI	CLAUDIA	MCCCLD64M41H501R
ZIMBALATTI	FRANCESCA	ZMBFNC63S68H224K
DALL'ASTA	MICHELA	DLLMHL72E48D150S
GRAFFEO	FRANCESCO	GRFFNC62R05E974V
SIGONA	MARIA CHIARA	SGNMCH68E41H163O
MEGARO	TIZIANO	MGRTZN69L30H703U
CAZZETTA	MARIA ELENA	CZZMLN64A68Z112C
GUARDINO	FRANCA CALOGERA RITA	GRDFNC59R41E974L

ROTONDELLA	ANTONELLA ANNA RITA	RTNNNL60C63F284V
ROSSONI	NICOLETTA	RSSNLT67E64D969P
FIORUCCI	SIMONA	FRCSMN71M67D696M
GROSSI	ARIANNA	GRSRNN68D68C852M
MAZZACRELLI	ALESSANDRA	MZZLSN64P43H501Z
SANTILLO	MELINA	SNTMLN74D67A783V
ROSSI	ELENA	RSSLNE64H63G702U
ROSSI	CANDIDA	RSSCDD66E66L025Y
MINICO'	SIMONA	MNCSMN68L53I754H
TANCREDI	GRAZIA ANTONIA	TNCGZN72H58I158K
SERRA	MARIA	SRRMRA61B63F979K
CARDINALE	ROSANNA	CRDRNN57C61G224C
TAVELLA	FLORINDA	TVLFRN77P69C342H
LA PORTA	MARIA RITA	LPRMRT61E63Z103G
GAGLIANESE	DANIELA	GGLDNL61C65E263R
CUTOLO	PAOLO	CTLPLA61D18F839I
LEGITTIMO	GIUSEPPA NADIA	LGTGPP68T62G325U
PANTE'	ELISA	PNTLSE73P44L061H
VANNI	MARIA	VNNMRA65B57G843L
ROSSI	CINZIA	RSSCNZ71E42A345P
PASSONI	LEIA	PSSLEI67L52L483C
TRIPODI	BIANCA ROSA	TRPBCR70H45F112P
TORCHIA	NICOLA	TRCNCL70E05M208K
GIACALONE	DONATELLA	GCLDTL75D54E974D
BIANCHI	MARIZZI AMALIA	BNCMZZ62E70H647Z
NERVI	CRISTINA	NRVCST69E65G197I
GIOVANNINI	ELISA	GVNLSE77A47H282Y
CAGGIA	CARMELA	CGGCML67L56A350M
LIPAROTO	PAOLA	LPRPLA70D49A991V
CALLARI	GIUSEPPINA	CLLGPP64M47H269L
CALABRESE	GIULIANA	CLBGLN61B67I260U
BONELLI	ANNA MARIA CONCETTA	BNLNMR62T69F207U
PRESICCE	DOMINIQUE SARA	PRSDNQ69E44Z133W
FRANCIONI	MARIA GRAZIA	FRNMGR72L51H501M
CACCIATORE	LICINIA	CCCLCN68R69A089Z
MERCADANTE	GAETANO	MRCGTN70R22L776Z
MORONI	NATALIA	MRNNTL62B64C390O
SEMINATORE	DANIELA	SMNDNL66C66I169E
PAPANDREA	CARLA	PPNCRL58S43H501T
GUADAGNO	ANNA VERA	GDGNVR68L43C588X
LUCIOTTI	ISABELLE	LCTSLL70D70Z110I
FEBBRAIO	PATRIZIA	FBPBRZ63D62A859N
RUFINI	MARIA CRISTIANA	RFNMCR73R53H501X
RICCI	DEBORA	RCCDBR74H50B832D
DI GRIGOLI	ZELINDA	DGRZND81S66B486Z
GRIECO	MONICA	GRCMNC67R59F158A

BOSCARINO	GIUSEPPA	BSCGPP63H60F107H
MARCANTONIO	MARIANNUNZIATA	MRCMNN68C65C632B
PISTARA'	LUIGI	PSTLGU73C12C351W
PROCOPIO	CLAUDIA	PRCCLD67L42F839N
MARIANO	ANNALISA	MRNNLS76C49I549H
ROSSI	STEFANIA	RSSSFN71L65E202H
MOBILIA	STEFANIA	MBLSFN71S52F717R
TASCONI	MARIA CINZIA	TSCMCN72P49F158N
MURRU	GIAMPIETRO	MRRGPT61H29E283V
TRILLOCCO	TIZIANA	TRLTZN64B56F437H
IAVARONE	VINCENZA	VRNVCN62E60E054I
RISO	ROCCO	RSIRCC59P09I172F
SPAGNOLO	FRANCESCA	SPGFNC66B57D122S
MANNISE	RENATA	MNNRNT60D48L736Q
RONDONI	CHIARA	RNDCHR74L68A558V
LAGATTA	ANTONIO	LGTNTN68T04E435J
FIGLINO	SERGIO	FGLSRG69L30G317O
MANCINI	MASSIMO	MNCMSM57R06H501F
GENOVA	ANTONIA CARMELITA	GNVNNC63L56B099R
PARROCCINI	ALFREDO	PRRLRD66E29H501T
CASAROLA	ELISABETTA	CSRLBT72B49E469P
FUMAROLA	VINCENZO	FMRVCN59A23E469O
FORMICA	GIUSEPPA	FRMGPP66R59F158A
BIANCO	ROSANGELA	BNCRNG73H45L049W
DI PALO	RACHELE	DPLRHL58P53F839Z
SOCCIO	ANTONIO	SCCNTN79H22H985C
CASERTA	SABRINA	CSRSRN74S53C351Z
GRAZIOTTO	ROMINA	GRZRMN73A66F964E
TROCCOLI	GIUSEPPINA	TRCGPP72C71H348Y

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it)

- ricorrenti -

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore* Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente –

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- controinteressato

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO PER L'ANNULLAMENTO

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G.

N. 10558/2018:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta.

SI ESPONE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici, finalizzato alla copertura di 2.425 unità di personale dirigenziale della scuola.

La procedura concorsuale, a carattere nazionale veniva organizzata su base regionale, e mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il numero dei posti destinati al corso di formazione nazionale previsto dal bando è pari a 2900 posti. Secondo l'art. 8 del predetto decreto ministeriale, qualora le domande di partecipazione avessero superato di tre volte i posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva con il fine di scremare la platea dei candidati.

Il Ministero, preso atto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 6 del bando di concorso pubblicato in data 23 novembre 2017, ha predisposto l'organizzazione della prova preselettiva in quanto le domande di partecipazione hanno superato di tre volte i posti messi a concorso.

In data 26 giugno 2018 veniva pubblicata, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del bando di corso concorso per la selezione dei dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 1259 del 23 novembre 2017, la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva.

Venivano altresì pubblicati i quadri di riferimento per la prova preselettiva previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

Alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini.

Gli ammessi allo scritto sono stati 8.736, secondo l'elenco pubblicato in data 24 luglio 2018.

Dei candidati ammessi alle prove scritte 8.700 sono i soggetti previsti dal bando, oltre 36 candidati che risultano a pari merito con un punteggio di 71,70.

Secondo quanto denunciato dagli operatori della scuola e dalle compagini sindacali, tuttavia, il contingente messo a concorso risultava essere di gran lunga inferiore rispetto al reale fabbisogno del settore, penalizzato da un insufficiente *turn over* dei dirigenti collocati in quiescenza.

Si rileva altresì che alcuni candidati che hanno preso parte alle prove preselettive non sono in possesso nemmeno del quinquennio di ruolo in qualità di docenti come previsto dalla legge a dimostrazione della assenza di qualsiasi controllo in merito ai requisiti di accesso ed alla inutilità della prova preselettiva.

L'art. 6, comma 8, del bando concorsuale pubblicato il 23 novembre 2017 impone in modo arbitrario che alla prova scritta debbano essere ammessi 8700 candidati oltre a 36 candidati che risultassero aver conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari al candidato posizionatosi al posto 8700.

Si evidenzia sin da ora l'eccesso di potere con arbitrarietà in quanto il Ministero, senza tenere conto del reale fabbisogno di dirigenti scolastici ed in violazione dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale dispone che *"..Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **per tutti i posti vacanti nel triennio**, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"*.

Senza fornire alcun tipo di indicazione circa il numero di posti vacanti, ma ben conoscenza la gravissima situazione in cui versano gli istituti scolastici in regime di reggenza (situazione di recente evidenziata anche presso le emittenti nazionali a maggiori diffusione) il Ministero ha arbitrariamente ed illogicamente fissato il numero dei soggetti che avrebbero dovuto accedere alla prova scritta, prendendo quale riferimento non già il criterio della meritocrazia e della votazione riportata nella prova (criterio meritocratico), ma sulla base di una non meglio precisata valutazione numerica svolta sulla base delle domande di partecipazione presentate.

Si evidenzia peraltro, che il numero degli ammessi alla prova scritta suddivisi per regione conferma che il Ministero non ha effettuato alcuna valutazione in merito al reale fabbisogno di dirigenti scolastici a livello nazionale, e men che meno in relazione ai posti vacanti nel triennio di riferimento.

Del resto, analoga situazione si era venuta a verificare anche in occasione della precedente tornata, indetta nel 2011, che aveva "licenziato" un numero di idonei nettamente sottostimato rispetto ai posti rimasti vacanti, con conseguente necessità di ricorrere ad istituti contrattuali

suppletivi, quali le reggenze, ovvero a deroghe al regime regionale del concorso per favorire l'immissione in ruolo nelle regioni ove le graduatorie concorsuali si erano rapidamente esaurite.

Ad ogni modo, la procedura in questione – questa volta a carattere nazionale ancorché organizzata su base regionale – prevedeva lo svolgimento di una prova scritta ed una orale, che avrebbero potuto sostenere soltanto i candidati risultati idonei all'esito di un test preselettivo, sempre a carattere nazionale, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento venivano disciplinati dalla *lex specialis*.

In particolare, l'art. 6 disponeva che tale test – della durata di 100 minuti – sarebbe stato espletato mediante una procedura computerizzata per la somministrazione di ben 100 quesiti a risposta multipla relativi ad aree tematiche corrispondenti alle stesse materie oggetto della prova scritta.

Ad ogni risposta, poi, sarebbe stato assegnato il punteggio pari ad un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ciascuna risposta non data ed un punteggio negativo (- 0,3) per ogni risposta errata.

Contrariamente a quanto generalmente previsto nelle procedure concorsuali, tuttavia, non veniva determinata una soglia minima per l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive, bensì veniva stabilito che «(...) *sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (...)*».

In altri e più chiari termini, la partecipazione alla prova scritta veniva contingentata in un limite numerico massimo, pari al triplo dei posti messi a concorso.

La disposizione in parola dava così attuazione a quanto previsto dalla disciplina regolamentare dettata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), adottato dal Ministero resistente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 1, co. 217 della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tuttavia, va precisato che l'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ultimo periodo dispone che *“Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli”*.

* * * * *

Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, esclusi dalla prova scritta hanno impugnato l'esclusione dal concorso.

Con ordinanza n. 6419 del 2018 il T.A.R. Lazio ha respinto la domanda cautelare che veniva sottoposta ad appello innanzi al Consiglio di Stato il quale accoglieva il gravame con ordinanza n. 6154 del 2018 consentendo ai ricorrenti di partecipare alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici.

Il Ministero nei mesi di agosto e settembre 2020 ha pubblicato gli atti ed i provvedimenti oggi impugnati contenenti modifiche alla graduatoria finale ed elenco delle assegnazioni definitive ai ruoli regionali, che i ricorrenti, avendo interesse alla decisione nel merito provvedono ad impugnare con il presente atto.

^ ^ ^

A sostegno dei presenti motivi aggiunti si tenga conto di quanto segue.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, S.M.I.

SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI IMPEGNATI NEGLI SCRUTINI DI FINE ANNO ED I DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.

I ricorrenti, siccome in possesso dei requisiti di ammissione, presentavano regolarmente la domanda di partecipazione secondo le modalità telematiche indicate nel bando ed ottenevano un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100.

Con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, il Ministero resistente comunicava il rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva, che si sarebbe svolta in data 23 luglio 2018.

Occorre sin d'ora rimarcare che il rinvio del *test*, originariamente fissato per il giorno 29 maggio 2018, comportava un evidente pregiudizio per tutti quei candidati che, operando come docenti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sarebbero stati impegnati nello svolgimento degli esami di maturità.

E ciò in quanto essi avrebbero dovuto affrontare una preparazione oltremodo gravosa (e pressoché di tipo mnemonico) in contemporanea con l'espletamento dei doveri di servizio, estesi per gran parte della giornata.

Si eccepisce la valenza stessa della prova preselettiva come suscettibile di avere una vera e propria valenza selettiva e capace di operare una valutazione del merito dei candidati che vi hanno preso parte.

Ed invero, i candidati ammessi alla prova orale non sono stati inseriti in una graduatoria, ma in un semplice elenco il quale, per espressa ammissione della Direzione Generale del Ministero non avrebbe alcuna valenza selettiva e suscettibile di operare una prima selezione in base al merito dimostrato dai candidati.

Si eccepisce, sotto altro profilo, la violazione dell'articolo 29, decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone chiaramente che *"..il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico"*.

Si è realizzata, invero, di una causa di oggettiva disparità di trattamento rispetto ai candidati afferenti agli ordini di studio inferiore, che – come noto – esauriscono ben prima il proprio impegno lavorativo. Ora, se da un lato è vero che il Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di affermare che il principio di parità di trattamento è rispettato anche qualora tutti i candidati si trovino in una situazione penalizzante o fuorviante (paradigmatico il quanto si afferma è il caso della presenza di domande errate all'interno dei *test* delle prove preselettive) la situazione che ci occupa è radicalmente diversa in quanto è evidente che i docenti impegnati negli scrutini hanno avuto meno tempo per approfondire la propria preparazione rispetto ai docenti di scuola primaria e dell'infanzia.

In data 27 giugno 2018, quindi, veniva pubblicata la banca dati dei 4.000 *items* da cui sarebbero stati estratti i quesiti da somministrare ai candidati.

Successivamente, in data 6 luglio 2018, venivano diramate sul sito istituzionale del Ministero resistenti le istruzioni operative nonché venivano comunicati gli elenchi delle sedi regionali ove espletare la prova.

INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ DELLA PROVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.

Le prove concorsuali si sono svolte il giorno 5 luglio 2018 in tutta Italia presso le varie sedi regionali individuate dal Ministero, sebbene esse siano iniziate ad orari differenti ed in sedi fortemente disagiate.

L'inizio sfalzato delle prove, la dislocazione causale dei candidati e la possibilità di consultare liberamente *internet* o, comunque, di comunicare liberamente con l'esterno, hanno determinato una palese illegittimità nello svolgimento della prova.

Viene anzitutto in rilievo le illegittimità relative al disallineamento con cui, nelle varie sedi, sono state espletate le prove.

Al riguardo, va subito osservato che l'art. 11, comma del d.P.R. n. 487 del 1994, letto in combinato disposto con l'art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, forniscono un criterio ben preciso circa le regole che debbono osservarsi nel corso delle prove concorsuali, stabilendo che **“All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere”**.

Le norme invocate stabiliscono che le prove debbano essere iniziate e svolgersi nello stesso orario.

La prova selettiva, come previsto dal bando, era unica su tutto il territorio nazionale e si doveva svolgere nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

La prova si è svolta in tutte le sedi individuate dagli uffici scolastici regionali, con tempi però fortemente differenziati da una sede all'altra ed all'interno di sedi assolutamente non conformi agli *standard's* minimi richiesti dalla dignità e dal decoro relativo al posto dirigenziale messo a concorso.

Poiché l'orario di inizio effettivo della prova è stato fortemente differenziato da sede a sede, o addirittura tra le varie classi individuate dal Ministero della medesima sede in spregio al principio della contestualità della prova, ed al principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ne è scaturita la violazione del principio di trasparenza delle operazioni concorsuali.

Peraltro le buste sigillate contenenti i 100 quesiti avrebbero dovuto essere aperte contestualmente in tutte le sedi concorsuali su tutto il territorio nazionale e alla presenza di tutti i candidati allo stesso orario in ciascuna classe in cui erano distribuiti i candidati, contrariamente a quanto in realtà avvenuto nel corso del concorso per cui è causa.

Ne è conseguita la compromissione del principio della trasparenza e della regolarità delle operazioni per profili sfocianti anche in gravi inosservanze quali la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse).

^ ^ ^

Con decreto prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 il Ministero resistente pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte.

In ragione del limite numerico irragionevolmente previsto dalla disciplina concorsuale, la votazione necessaria al superamento del test risultava essere pari al punteggio di 71,7/100, con conseguente ammissione di 8700 candidati, cui aggiungere gli ulteriori 36 candidati collocati *ex aequo* con l'ultimo idoneo.

In tal modo, la selezione comportava una drastica riduzione dei partecipanti, tenuto conto che veniva legittimata al prosieguo delle operazioni concorsuali una percentuale minima, pari a circa un terzo, dei 24.082 candidati che si erano effettivamente presentati a sostenere la prova preselettiva.

E' bene sin d'ora rilevare che il Ministero resistente rendeva disponibili gli elaborati ed il punteggio assegnato a ciascun candidato soltanto in data 30 luglio 2018, mediante accesso alla piattaforma telematica "*Polis*".

I ricorrenti venivano esclusi dalla procedura concorsuale avendo riportato un punteggio inferiore alla soglia di ammissione irragionevolmente calcolata, ma, in ogni caso, superiore alla sufficienza aritmetica.

^ ^ ^

SUL CONTENUTO DELLE DOMANDE ASSEGNATE ALLA PROVA PRESELETTIVA.
ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' CON VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI
ISTRUTTORIA.

Come si diceva, i ricorrenti hanno preso parte alle prove preselettive ed hanno fornito le risposte alle domande assegnate, raggiungendo una votazione compresa tra punti 60,00 e punti 69,00.

Nel corso della prova i ricorrenti si sono avveduti che alcune domande apparivano dubbie e le relative risposte fornite quale alternativa erano state formulate in modo fuorviante e non si presentavano capaci di saggiare la preparazione del candidato.

L'art. 8, comma 4 del bando ha evidenziato che la prova era diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale ed avrebbe avuto ad oggetto le stesse tematiche oggetto delle successive prove concorsuali in relazione alle aree tematiche dallo stesso elencate.

Tale finalità, con l'introduzione di modalità di svolgimento della prova neppure previste dal bando è stata vanificata con sviamento dalla "*causa tipica*" sotto il quale profilo viene denunciato il vizio di eccesso di potere, nonché con indebito privilegio (anziché del merito) dei candidati che hanno impiegato capacità di maggiore velocità, ovvero a favore dei candidati che non hanno dato

alcuna risposta rispetto a quelli che hanno risposto in modo errato (penalizzati di 0,3 punti) e tanto senza alcun correttivo nonostante vi fosse stata una vera e propria integrazione delle previsioni bando ed un rinvio della pubblicazione della batteria dei 4.000 quesiti di concorso, neppure rese pubbliche nella forma della pubblicazione in G.U. in violazione al principio dell'affidamento.

Il contenuto delle domande e delle risposte appariva caratterizzato da imprecisioni, innumerevoli errori contenutistici e metodologici, suscettibile di compromettere irrimediabilmente l'astratta idoneità di tale filtro, costituito dalla prova preselettiva, a realizzare il suddetto scopo deflattivo del concorso su basi meritocratiche previsto dal Legislatore.

Tenuto conto della evidenziata illogicità ed illegittimità con cui il Ministero ha ritenuto di penalizzare i candidati che avessero fornito la risposta rispetto ai candidati che avessero ritenuto più agevolmente di non rispondere alla domanda, va sottolineato che i ricorrenti avrebbero raggiunto la soglia minima di ammissione fissata a 71,70 punti qualora non avessero risposto ad una delle domande con risposta considerata erronea.

^ ^ ^

I ricorrenti, ritenendo illegittimi e lesivi nei loro confronti i provvedimenti di esclusione dalla prova scritta del concorso li impugnano espressamente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.

MANIFESTA ILLOGICITÀ.

In *primis*, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Si ricordi che i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il superamento della prova preselettiva.

Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora i ricorrenti non avessero risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbe superato la prova.

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.Mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «*E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento*

delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (cfr. T.A.R. Lazio, sent. 9599 del 2016, doc. 6.1, e *ex multis*¹).

Del resto, la funzione della prova preselettiva – pur prevista dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dal candidato collocato nella posizione n. 8.700), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

¹ TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285.

I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100, ovvero ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

2) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI ALLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA 2000/78/CE PER LA "PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE" ED AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Ma vi è di più! Come evidenziato nei punti che precedono, il bando prevedeva una forte penalizzazione nell'ipotesi di risposte sbagliate (pari a - 0,3 pt.).

Il criterio di valutazione, si ribadisce, appare fortemente irragionevole in assenza di una predeterminazione della soglia minima di superamento della prova, circostanza che rendeva impossibile approntare qualsiasi strategia da parte dei candidati. Questi, quindi, sono stati ingiustamente indotti a fornire una qualsiasi risposta, forzando anche i casi in cui avevano dubbi o perplessità, dal momento che non potevano a priori valutare la convenienza del proprio comportamento sulla base di un calcolo probabilistico.

Secondo la giurisprudenza del T.A.R. Lazio (cfr. sent. n. 4323/2013) *"..le doglianze che si configurino come censure tese a censurare il merito dell'azione amministrativa specie con riferimento al rapporto di valutazione delle prove sono censurabili solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità"*.

La penalizzazione di - 0,3 punti prevista nei confronti dei candidati che avessero dato una risposta errata appare irragionevole, non comprendendosi il perché della assegnazione del punteggio 0,0 ai soggetti che non avessero dato alcuna risposta.

Ad ogni modo, occorre eccepire che la decurtazione di punteggio si rivela un'opzione di per sé illogica in quanto non utile a rendere oggettivo il giudizio, sol se si considerano i criteri previsti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 che impone la logicità e la oggettività dei criteri di selezione dei dipendenti pubblici².

² Cfr. Art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi*

Del resto, nella precedente tornata concorsuale, il Ministero resistente aveva correttamente equiparato l'omissione di risposta alla risposta sbagliata, assegnando in entrambi i casi il punteggio pari a 0.

Di talché appare ancor più immotivata la scelta di discostarsi da precedenti orientamenti penalizzando gli errori commessi, e ciò tanto più alla luce del fatto che la selezione era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, cosicché è essenziale procedere ad verifica attenta delle capacità e competenze manageriali, piuttosto che di conoscenze nozionistiche in ordine alle materie d'esame.

Orbene, come segnalato dai più affermati studiosi del settore, il *test* a risposta multipla rientra nelle prove c.d. oggettive, ossia caratterizzate per una verifica di abilità, conoscenze o competenze sulla base di una serie di quesiti (o stimoli chiusi), ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. In altri e più chiari termini, il candidato non fornisce un'autonoma elaborazione, bensì effettua la scelta della risposta ritenuta esatta tra varie opzioni sottoposte.

In tal modo, si consente la possibilità di predefinire il punteggio da assegnarsi a ciascuna domanda a seconda che la risposta risulti esatta, sbagliata o omessa, così neutralizzando l'alea di giudizio in capo all'esaminatore. La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 60% del punteggio massimo. Si tratta di un sistema che, tuttavia, presenta chiari limiti in quanto incentra la valutazione del candidato prevalentemente sul c.d. pensiero riproduttivo, di tipo quindi meccanico, analogico e ripetitivo.

Nella tipologia di selezione in questione, quindi, è fondamentale non solo la strutturazione del quesito (e sul punto si rinvia *infra*), ma anche la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi. In relazione a tale profilo, gli studiosi sono concordi nel ritenere superflua la penalizzazione relativa al punteggio sulle domande sbagliate ai fini dell'esame del candidato, dal momento che non assume un'incidenza statisticamente rilevante.

Ma non solo! L'applicazione della medesima decurtazione a tutte le opzioni errate (i c.d. distrattori) finisce per non consentire l'emersione di un giudizio attendibile sulle capacità del candidato, in quanto equipara la valutazione a prescindere dalla gravità dell'errore commesso.

È noto, infatti, che la funzione tipica dei distrattori è quella di evitare che il candidato fornisca la risposta esatta per puro caso, provando così ad indovinare (c.d. congettura multipla o *multiple guess*), e quindi essi devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali (ad es. le possibilità alternative sottoposte al candidato devono essere di numero congruo, almeno quattro; devono avere un contenuto plausibile senza però fornire involontariamente indizi utili per l'identificazione

e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori".

della risposta esatta; devono essere congruenti con la domanda posta; devono essere formulati con lo stesso grado di complessità e devono avere la medesima lunghezza).

Le risposte inesatte, tuttavia, possono più o meno avvicinarsi alla risposta corretta e, in alcuni casi, avere anche un contenuto parzialmente vero, pertanto è affetta da un evidente vizio di illogicità la definizione di un identico criterio di valutazione in presenza di distrattori che si differenziano profondamente per l'importanza dell'errore commesso.

Senza poi dire della chiara distorsione del meccanismo selettivo che tale scelta è suscettibile di determinare.

Ed infatti a parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione ingiustificata tra candidati che hanno omesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei parametri indicati per l'assegnazione del punteggio laddove prevedono la penalizzazione del punteggio.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e del tutto irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente. L'art. 8 del bando di concorso disciplinava la prova in parola, della durata di 100 minuti, che consisteva nella somministrazione di 100 *items*, estratti da una banca dati di quattromila quesiti attinenti ad 8 aree tematiche.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ogni risposta non data ed infine la decurtazione di punteggio (-0,3) per ogni risposta errata.

L'art. 8, comma 8 del predetto bando di concorso n. 138 del 2017 si limita a prevedere che il punteggio massimo assegnabile alle prove selettive è pari a 100,00 punti.

Non viene predeterminato in alcun modo un punteggio minimo per il superamento del test in quanto il bando disponeva l'ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (ossia 8.700), e ciò indipendentemente dal punteggio ottenuto.

L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 35 dispone al comma 1 che *“L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”*.

Il successivo comma 3, dispone che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Il bando di concorso non conteneva, in relazione alla prova preselettiva di cui all'art. 8 del bando, la predeterminazione del peso ponderale che sarebbe stato attribuito alle risposte dei test, né il voto minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Se si pone in relazione questo dato con la circostanza che ad ogni risposta inesatta il candidato subiva una penalizzazione di 0,3 punti, consegue che il criterio di valutazione della prova preselettiva ha violato i principi di ragionevolezza, logicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nei pubblici concorsi vige la regola secondo cui sono le stesse Commissioni esaminatrici, *“alla prima riunione”*, a dover stabilire *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”* (art.12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).

Nel caso che ci occupa, invece, è mancata la predeterminazione e la comunicazione ai candidati del punteggio minimo che avrebbe consentito loro di accedere alla prova scritta, con ulteriore violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie risulta anzi che, il criterio ponderale prescelto dalla Commissione consistente nella possibilità di penalizzare di - 0.3 punti la risposta inesatta ma comunque data, non abbia consentito ai candidati di effettuare le opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da dare (cfr. per un approfondimento sul tema, T.A.R. Lazio, sent. 4843 del 2013, Pres. Speranza, Rel. Restaino).

E' quasi inutile aggiungere che tale *modus procedendi*, se confrontato con l'assoluto silenzio circa il punteggio minimo che avrebbe consentito il passaggio alle prove scritte, non ha assicurato la piena *par condicio* tra i concorrenti, e che sicuramente ai candidati ne è conseguito un grave pregiudizio derivato dal fatto di non conoscere il punteggio minimo.

Si aggiunga che una tale modalità di procedere contrasta con le finalità dichiarate dal Legislatore nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, siccome rivolto a selezionare i migliori candidati mediante una selezione pubblica trasparente, pubblicizzata in modo adeguato e caratterizzata da criteri selettivi oggettivi ed attinenti al profilo da ricoprire.

I ricorrenti sono stati penalizzati anche nella preparazione casalinga in quanto è fatto notorio che la finalità dello studio preparatorio domestico non deve essere, quella di speculare sul calcolo delle probabilità, quanto piuttosto quella di assimilare con sufficiente padronanza le nozioni richieste per rispondere esattamente a tutti i quesiti sottoposti.

I criteri utilizzati dal Ministero nel concorso pubblico in oggetto considerato, hanno indotto i candidati a prepararsi più che sulle nozioni salienti relative al profilo del dirigente scolastico, sulle probabilità o sulle convenienze di rendere o non rendere una risposta al quesito, gettando nella totale confusione i candidati.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di non poter conoscere preventivamente la soglia di ammissione, così essendo indotti a rispondere a tutte le domande, anche a quelle dubbie (proprio come è avvenuto nel caso degli odierni ricorrenti), pur in presenza di una penalizzazione del punteggio in caso di risposta data ma poi errata.

Di contro, il candidato che, dimostrando una evidente minor preparazione ha ritenuto di non dare alcuna risposta perché impreparato sul tema sottoposto al suo esame, si è trovato ad essere avvantaggiato rispetto al collega che ha ritenuto di rispondere.

Vale la pena di precisare che questa difesa non intende censurare la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove preselettive, ma, al contrario, la mancata predeterminazione del punteggio minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Ed invero, la scrivente difesa è ben consapevole della granitica giurisprudenza del Giudice Amministrativo relativa alla legittimità della predeterminazione postuma dei criteri di valutazione e delle griglie.

Tuttavia, la censura di cui al presente paragrafo involge altra questione che, a nostro avviso, merita un diverso scrutinio.

Difatti, la mancata predeterminazione della soglia minima per accedere alle prove scritte (peraltro sempre indicata nelle precedenti tornate concorsuali indette dal M.I.U.R.) ha

rappresentato una violazione evidentissima del principio di trasparenza, gettando i candidati nella completa inconsapevolezza rispetto all'esito della prova.

Al riguardo, si consideri che il programma predisposto dal Ministero resistente si caratterizzava per una rigida serialità nella somministrazione degli *items*, non essendo consentito ai candidati di passare alle domande successive senza prima rispondere al quesito sottoposto in ordine progressivo, né tanto meno era stata predisposta una schermata di riepilogo delle sole domande incerte.

La limitazione ed il difetto assoluto di trasparenza, invero, condizionava profondamente lo svolgimento della prova. Come noto, infatti, nelle selezioni computerizzate con quesiti a risposta multipla, gli *items* sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: a) quelli di cui si conosce la risposta; b) quelli di cui non si conosce immediatamente la risposta, ma che si ritiene di poter individuare sulla base di ragionamenti inferenziali sulla base di quanto già si sa; c) quelli la cui risposta non è nota e non è neanche facilmente deducibile.

Orbene, il programma di somministrazione impediva ai candidati ogni minima strategia nella gestione del tempo a disposizione siccome non potevano rispondere da subito alle domande certe (quelle di tipo a) ed accantonare momentaneamente le domande incerte (quelle di tipo b).

Si tenga, poi, conto che ai candidati non era neanche consentito far uso di carta per appuntarsi dubbi o segnarsi le domande sulle quali tornare per ulteriori riflessioni!

Ma vi è di più!

Molti *items* avevano un contenuto meramente mnemonico e non certo pedagogico-selettivo, ossia non si agganciavano ad un insieme di conoscenze pregresse dal quale inferire un ragionamento logico, bensì richiedevano un mero sforzo di immagazzinamento di informazioni per poter rispondere.

Inoltre, nella batteria dei quesiti, nonché in quelli poi somministrati il giorno della prova, risultavano gravemente mancati proprio le domande attinenti all'area didattica, formativa ed educativa, mentre erano di gran lunga superiori quelle relativi a materie giuridiche e di contabilità di stato.

Senza poi dire della formulazione ambigua o erronea adottata in numerosissimi quesiti. Ma sul punto si rinvia a quanto detto in precedenza.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ISTRUTTORIO. SVIAMENTO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Occorre inoltre eccepire un ulteriore profilo di illegittimità della procedura posta in essere, da individuare nella circostanza che la selezione si è fondata su *items* risultati poi in gran parte errati, di cui uno anche somministrato nel corso della prova.

La predisposizione di quiz erronei, ambigui o comunque fuorvianti, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione dei candidati, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Nell'ipotesi di *quiz* a risposta multipla, infatti, l'oggettività del giudizio deve essere garantita dalla corretta formulazione dei quesiti, che devono rispondere ad alcuni criteri imprescindibili. In particolare, secondo gli studiosi del settore, la domanda: 1) deve essere chiara e completa, puntualizzando in modo esplicito il quesito sottoposto al candidato; 2) deve essere congruente con le risposte (tutte plausibili) da punto di vista sintattico-grammaticale, sicché quesito e distrattori siano proposizioni ben accordate, concatenate e di senso compiuto; 3) non deve includere elementi informativi non necessari, sovrabbondanti o fuorvianti.

Nella vicenda di cui è causa, gli *items* predisposti dal Ministero resistente sono risultati del tutto inidonei ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre innanzi tutto evidenziare la patente inesattezza della risposta (ritenuta tuttavia quella giusta dal correttore) relativa ad un quesito che è stato sottoposto ai candidati in sede di esame, ossia il seguente: «*Il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità? A) Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola B) Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico C) Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento D) Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate*».

Orbene, la risposta esatta indicata dal Ministero resistente sarebbe stata la C. Tuttavia, come si evince dalla mera lettura del dato normativo, l'art. 1, co. 83, della L. n. 107/2015, prevede testualmente che: *«Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica»*, così riportando il medesimo senso letterale che si ricava dalla risposta B.

Ne deriva pertanto che o la risposta C deve essere considerata come errata e la risposta B corretta, con conseguente rideterminazione dei punteggi assegnati ai candidati, ovvero il quesito stesso deve ritenersi ambiguo, potendo dar luogo a due risposte corrette, sicché va estromesso dal computo.

Come poi rilevato, numerosi *items* presenti nella banca dati sono risultati erronei.

Il Consiglio di Stato ha già chiarito che *“nei quesiti a risposta multipla l'individuazione dell'unica risposta esatta non si collochi entro l'area di riserva dell'Amministrazione, e sia quindi sottoponibile - previa, se del caso, verifica o c.t.u. – a un sindacato, sia pure di tipo “debole”, del giudice amministrativo”* (Sez. VI, n. 4432/15).

Al contrario, si consentirebbe ai compilatori ministeriali di poter somministrare qualunque tipo di quesiti contrastante con il dettato legislativo senza che, nessuna autorità giudiziaria, possa contestarne la portata.

A chi scrive, invece, pare che il G.A., in tal caso, ove valuti fondato il vizio, può solo verificare in concreto, l'interesse di parte ricorrente alla censura controllando in particolare se, effettivamente, a tali quesiti contestati abbia mal risposto o abbia omesso di rispondere, riattribuendo il punteggio illegittimamente sottratto. Non si potrebbe infatti essere in grado di dimostrare non solo come egli avrebbe risposto in ipotesi di quesito conforme a legge o privo di illegittimi distrattori, ma anche come lo hanno fatto gli altri.

Il punteggio va riattribuito quindi ai soli soggetti che hanno proposto impugnazione avverso gli atti lesivi, poiché nel caso di rivasiazione dei punteggi nei confronti di tutti i candidati si supererebbe, inammissibilmente, l'onere di impugnazione degli esiti concorsuali nei termini decadenziali e, per l'effetto, si ribalterebbe il principio dell'impossibilità di accedere ai benefici demolitori derivanti dal processo amministrativo anche in capo a chi non ha impugnato in termini i provvedimenti lesivi.

D'altra parte, pacifica giurisprudenza ormai sedimentata, ha sempre escluso la necessità di fornire una probatio diabolica di tal guisa in capo a parte ricorrente che non può, neanche

volendoci provare, conoscere i punteggi ottenuti da altri concorrenti su queste specifiche domande contestate.

Al riguardo, costituisce *ius receptum* che «Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591)».

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono i ricorrenti dalla procedura in epigrafe.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale³, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere⁴.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

Roma, 28 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

³ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

⁴ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso